

**ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE**  
**27 ottobre 2008**

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di conversione di patenti di guida

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito denominate “Parti contraenti”;

- DESIDEROSI di facilitare la circolazione dei loro rispettivi cittadini nel territorio dei due Paesi e di migliorare la sicurezza stradale;
- DECISI a promuovere la collaborazione nel settore del trasporto e della circolazione stradale;
- CONVINTI dell'utilità dei vantaggi reciproci presentati da un accordo sulla conversione delle patenti di guida;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo successivo.

Il titolare di patente di guida albanese, che è residente in Italia da più di quattro anni, converte il suo documento soltanto se si sottopone agli esami di revisione di patente, in quanto è accertato che non ha condotto veicoli per un periodo di tre anni.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

#### Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Per il periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo viene consentita la conversione in Italia delle patenti di guida albanesi redatte sul modello cartaceo in vigore dal 1° novembre 1999. Per dette patenti è necessario acquisire sempre il Certificato di autenticità e validità previsto dal successivo art. 8 - secondo paragrafo.

#### Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli del Certificato di autenticità e validità e delle Attestazioni di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale - (Via Caracciolo n. 36 - 00157 Roma);
- b) nella Repubblica di Albania il Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazione - Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale (Via Irfan Tomini - Tirana - Albania).

#### Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, unitamente ad un elenco delle stesse e con comunicazioni in lingua italiana.

#### Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. Le stesse Autorità possono chiedere informazioni, alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana. Per lo scambio d'informazioni ci si avvale dei modelli di Attestazione allegati al presente Accordo.

La competente Autorità italiana che effettua la conversione della patente di guida albanese può chiedere, in aggiunta alla documentazione di rito e per entrambi i modelli di patente di guida, un Certificato di autenticità e validità della patente stessa rilasciato dalla competente Autorità albanese. Detto Certificato viene redatto in lingua italiana, su modello allegato al presente Accordo e riporta la fotocopia e la traduzione della patente da convertire, inoltre dichiara la validità, l'autenticità, la data e la modalità di conseguimento del documento stesso.

#### Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati, con comunicazioni in lingua italiana.

#### Articolo 10

Il presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, unitamente agli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due esemplari, a Tirana, il 27.10.2008 in lingua italiana e albanese, i due testi facenti ugualmente fede.

#### I TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Albania in documenti italiani

| ALBANIA | ITALIA |
|---------|--------|
| A       | A      |
| B       | B      |
| C       | C      |
| D       | C+D    |
| E       | E      |
|         |        |

**II TABELLA DI EQUIPOLLENZA**  
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti albanesi

| ITALIA  | ALBANIA |
|---|---------|
| A1  | --      |
| A   | A       |
| B (conseguita prima del 01.01.1986) <sup>(1)</sup>  | A-B     |
|   |         |
| B (conseguita dal 01.01.1986 in poi) <sup>(1)</sup> | B       |
| C   | C       |
| C+D   | D       |

(1) la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01.01.1986.

**EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA**  
DAL 01.07.1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29.03.1999

|    |    |
|----|----|
| B1 | -- |
| C1 | B  |
| D1 | B  |

**MODELLI DI PATENTI DI GUIDA**

**Modelli di patente di guida rilasciati in Albania**

|  |
|--|
| Modello di patente Formato <i>card</i> rilasciato in Albania dal 1° luglio 2005  |
| Modello di patente cartaceo in vigore dal 1° novembre 1999, convertibile in Italia per un anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. |

**Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente:**

|     |  |
|-----|--|
| 1)  | modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;   |
| 2)  | modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;   |
| 3)  | modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;   |
| 4)  | modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;   |
| 5)  | modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);   |
| 6)  | modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;  |
| 7)  | modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;  |
| 8)  | modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;   |
| 9)  | modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004;  |
| 10) | modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. |

OMISSIS